

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
A. CAPONNETTO
MONSUMMANO TERME**
PEC: ptic82000q@pec.istruzione.it

OGGETTO: Controllo veridicità dichiarazioni sostitutive.

**Soggetto: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI - SOCIETA A
RESPONSABILITA' LIMITATA, CF: 00619850589**

Con riferimento alla richiesta del 20 settembre 2023 - prot. 191175 formulata ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

effettuato l'esame di quanto dichiarato dal contribuente, ai sensi e per gli effetti¹ degli articoli 94, comma 6, e 95, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36²;

viste le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria in data 20 settembre 2023,

in conformità a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 41 del 3 agosto 2010 ed alla risoluzione n. 50 del 22 aprile 2011,

¹ Si precisa che il controllo, nei casi in cui si applica il regime transitorio di cui all'articolo 226, comma 2, del d. lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, viene effettuato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80, comma 4, del d. lgs. del 18 aprile 2016, n. 50

² Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al [decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10.

Si precisa che l'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 602/73, è pari ad € 10.000,00 e dal 01/03/2018, ai sensi dell'art. 1, commi 986 e 988 della legge 27/12/2017, n. 205, è pari ad € 5.000,00.

L'importo delle violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro.

questo Ufficio fa presente che a carico di tale soggetto non risultano violazioni definitivamente accertate.

Si fa presente, altresì, che a carico di tale soggetto non risultano violazioni non definitivamente accertate.

La Direttrice dell'Ufficio (*)

Ilaria Guancini

(firmato digitalmente)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Francesco Vittorio Gravina